

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg**

**Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)**

(b.u. 23 ottobre 2012, n. 43)

### **Art. 1** *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce gli standard e le modalità per ottenere la qualificazione prevista dall'art. 16 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), da parte dei soggetti culturali per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23 della legge provinciale sulle attività culturali nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, e in particolare del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. Ferma restando la disciplina generale prevista dal presente regolamento e dall'allegato A del presente regolamento, i requisiti di qualificazione che costituiscono presupposto per far parte del sistema bibliotecario trentino di cui all'articolo 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, e la disciplina del regime transitorio, sono definiti da un successivo specifico regolamento.

3. Coloro che ottengono la qualificazione in base agli standard di qualità indicati nell'allegato A (parte A) del presente regolamento possono accedere alla concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15, 19 e 21, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera e) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, coloro che ottengono la qualificazione semplificata in base agli standard di qualità indicati nell'allegato A (parte B) del presente regolamento possono accedere esclusivamente alla concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 12 e dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15.

5. Possono ottenere la qualificazione che costituisce presupposto per far parte del sistema museale trentino di cui all'articolo 23 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, i soggetti che soddisfano gli standard di qualità previsti da questo articolo specificamente riferiti ai musei di cui all'allegato B al presente regolamento (<sup>1</sup>).

### **Art. 2** *Standard di qualità*

1. Per ottenere il riconoscimento della qualificazione previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, un soggetto deve possedere gli standard di qualità, riferiti alla struttura organizzativa e finanziaria, di cui agli allegati al presente regolamento.

### **Art. 3**

### *Domanda di qualificazione*

1. La domanda di qualificazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali in conformità alla modulistica e unitamente alla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale.
2. La presentazione della domanda avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

#### **Art. 4**

##### *Valutazione delle domande*

1. L'istruttoria delle domande di qualificazione è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, qualora sulla base della documentazione ricevuta la struttura competente ritenga necessario, anche attraverso un confronto diretto con i soggetti che hanno richiesto la qualificazione.
2. Il procedimento di qualificazione si conclude, nei termini previsti con deliberazione della Giunta provinciale, con il provvedimento di concessione o di diniego della qualificazione da parte del dirigente della struttura competente in materia di attività culturali.
3. La struttura competente in materia di attività culturali, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della vigente normativa provinciale.

#### **Art. 5**

##### *Durata della qualificazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, la qualificazione non ha una scadenza temporale. Qualora la Provincia modifichi i requisiti richiesti per ottenere la qualificazione o la loro specificazione, ne dà opportuna comunicazione ai soggetti già qualificati. La qualificazione precedentemente rilasciata resta valida per il periodo massimo di un anno; entro tale termine i soggetti qualificati devono adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte dandone comunicazione alla struttura competente in materia di attività culturali.
2. Laddove il soggetto non si adegui entro il predetto termine di un anno, la struttura competente in materia di attività culturali revoca la qualificazione, previa assegnazione, al soggetto qualificato, di un ulteriore termine per l'adeguamento.

#### **Art. 6**

##### *Verifiche periodiche*

1. La struttura competente in materia di attività culturali verifica la permanenza dei requisiti di qualificazione mediante verifiche annuali, a campione, richiedendo la documentazione necessaria alle predette verifiche o effettuando indagini dirette.
2. Per svolgere le attività di cui al comma 1, la struttura competente in materia di attività culturali può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale.

#### **Art. 7**

##### *Rinuncia, sospensione e revoca della qualificazione*

1. Il soggetto qualificato può rinunciare volontariamente alla qualificazione; se la rinuncia interviene in corso di realizzazione dell'attività agevolata è disposta la decadenza dal finanziamento già concesso.

2. La struttura competente in materia di attività culturali quando riscontra, anche a seguito delle verifiche periodiche a campione previste dall'articolo 6, che il soggetto qualificato non è più in possesso di uno o più dei requisiti richiesti e le difformità riscontrate sono sanabili, dispone la sospensione della qualificazione; la struttura impartisce inoltre le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione e il termine per provvedervi. La predetta sospensione opera fino a quando il soggetto provvede a regolarizzare la sua posizione o comunque fino alla scadenza del termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività agevolate in corso.

3. Quando il soggetto non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, la struttura provinciale competente in materia di attività culturali dispone la revoca della qualificazione.

4. Se le difformità riscontrate non sono sanabili o si riscontra che il soggetto qualificato non disponeva di uno o più dei requisiti richiesti fin dal momento della presentazione della domanda di qualificazione, la struttura provinciale competente in materia di attività culturali dispone la revoca della qualificazione medesima.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale in sede di definizione dei criteri per la concessione dei finanziamenti ai soggetti qualificati, sono disciplinate le modalità di decadenza dai finanziamenti stessi in caso di revoca della qualificazione o di rinuncia volontaria alla stessa.

6. La revoca della qualificazione nonché la rinuncia volontaria determinano la cancellazione dall'elenco previsto all'articolo 8 <sup>(2)</sup>.

#### Art. 8

##### *Elenco dei soggetti culturali qualificati*

1. La struttura competente in materia di attività culturali istituisce e mantiene aggiornato, in base ai provvedimenti di cui agli articoli 4 e 7, l'elenco dei soggetti culturali qualificati e ne cura la pubblicazione avvalendosi degli strumenti telematici.

#### Art. 9

##### *Registro provinciale delle scuole musicali*

1. È istituito il registro provinciale delle scuole musicali.

2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, previa presentazione di apposita domanda, una scuola musicale deve:

- a) essere gestita da un soggetto in possesso della qualificazione di cui al presente regolamento;
- b) rivolgere i servizi didattici alla generalità dell'utenza del proprio bacino di riferimento, come individuato dal comma 6 del presente articolo;
- c) svolgere attività didattica per un numero minimo di 100 ore settimanali di formazione, conformi agli orientamenti didattici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
- d) avere personale qualificato nell'erogazione della formazione in possesso di un diploma conseguito presso un conservatorio o titoli accademici equipollenti di livello nazionale o internazionale;
- e) individuare e applicare i contratti collettivi di lavoro per il proprio personale dipendente.

3. Il registro è istituito e gestito dalla struttura competente in materia di attività culturali. Il dirigente della struttura dispone, con proprio provvedimento, l'iscrizione e la

cancellazione dei soggetti in base al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. L'accertamento dell'insussistenza o del venir meno di uno dei requisiti richiesti comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 1 e, di conseguenza, la decadenza dai benefici ottenuti su tale presupposto, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. In tal caso il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali adotta i relativi provvedimenti, nei termini e con le modalità stabiliti dalle norme in materia di procedimento amministrativo. Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal registro di cui al comma 1 non può, a pena di irricevibilità, presentare domanda di iscrizione nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso.

5. La struttura competente in materia di attività culturali cura la pubblicazione, anche avvalendosi di strumenti telematici, del registro di cui al comma 1.

6. I bacini d'utenza delle scuole musicali sono i seguenti :

- a) Comunità della Valle di Sole e Comunità della Val di Non;
- b) Comunità della Paganella, Comunità rotaliana e Comunità di Cembra;
- c) Comunità delle Giudicarie;
- d) Comunità dell'Alto Garda e Ledro e Comunità della Valle dei Laghi;
- e) territorio Val d'Adige (comuni di Aldeno, Cimone, Garniga e Trento);
- f) Comunità della Vallagarina e Comunità degli Altopiani cimbri;
- g) Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol;
- h) Comunità della Valsugana e Tesino;
- i) Comunità di Primiero;
- j) Comunità della Val di Fiemme e Comunità general de Fascia <sup>(3)</sup>.

#### Art. 10

##### *Qualificazione delle federazioni di associazioni*

1. Le federazioni di associazioni che operano prevalentemente nell'ambito delle attività culturali possono ottenere la qualificazione se soddisfano gli standard di qualità previsti dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Inoltre le federazioni devono possedere anche i seguenti requisiti:

- a) avere associazioni aderenti con sede in almeno 9 delle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- b) un numero di aderenti delle associazioni iscritte alla federazione non inferiore a 1.000.

2 bis. Se le associazioni iscritte alla federazione hanno sede in almeno 12 comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006, è sufficiente un numero complessivo di aderenti non inferiore a 500 <sup>(4)</sup>.

#### Art. 11

##### *Regime transitorio*

1. Per consentire il progressivo adeguamento dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 ai requisiti di qualificazione posti dal presente regolamento, è fissato un periodo massimo pari a tre anni solari, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

1 bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro provinciale delle scuole musicali, in deroga al requisito del possesso del diploma richiesto dall'articolo 9, comma 2, lettera d) per il personale addetto alla formazione, la scuola musicale può continuare a impiegare nella formazione anche personale assunto a tempo indeterminato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento in possesso di una documentata esperienza

almeno triennale nell'ambito dell'insegnamento della musica <sup>(5)</sup>.

## Art. 12 *Abrogazioni*

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) della legge 3 ottobre 2007, 15 (Disciplina delle attività culturali) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate:

- a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni:
  - 1) l'articolo 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
  - 2) il primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;
- b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;
- c) la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), ad eccezione dell'articolo 36, e le sue seguenti modificazioni:
  - 1) gli articoli da 30 a 40 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
  - 2) l'articolo 15 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
  - 3) gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;
  - 4) gli articoli da 47 a 50 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;
  - 5) il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
  - 6) l'articolo 18 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
  - 7) l'articolo 46 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
  - 8) l'articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
  - 9) l'articolo 71 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
  - 10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;
  - 11) l'articolo 14 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
  - 12) l'articolo 40 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- d) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea), e il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5;
- e) la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e le sue seguenti modificazioni:
  - 1) l'articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
  - 2) gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;
  - 3) l'articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- f) la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali");
- g) la legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali).

## Allegato A *Standard di qualità per la qualificazione dei soggetti culturali <sup>(6)</sup>*

PARTE A - Requisiti per la qualificazione ordinaria

PARTE B - Requisiti per la qualificazione semplificata

### PARTE A - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ORDINARIA

I soggetti culturali che chiedono la qualificazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 devono possedere i seguenti requisiti:

## **AMBITO I - SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E AFFIDABILITÀ FINANZIARIA**

### **Requisito 1**

- I soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo quanto previsto dal codice civile devono possedere:
  - a) il bilancio riclassificato in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano;
  - b) la nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile;
  - c) la ricevuta di deposito al registro delle imprese di bilancio e nota integrativa;
- gli altri soggetti devono possedere il bilancio secondo la normativa di riferimento.

### **Requisito 2**

- L'assenza di perdite di esercizio per più di tre esercizi consecutivi nel corso degli ultimi cinque anni. Se il soggetto esiste da meno di cinque anni non devono risultare perdite d'esercizio consecutive relativamente agli esercizi del medesimo arco temporale.

### **Requisito 3**

- L'adozione di un sistema contabile interno articolato per singole attività progettuali o l'adozione di un sistema di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta.

### **Requisito 4**

- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- gli amministratori e il rappresentante legale dell'ente non devono aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti dell'Unione europea citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

## **AMBITO II - REGOLARITÀ FISCALE, CONTRIBUTIVA E LAVORATIVA**

### **Requisito 5**

- Essere in regola con gli obblighi concernenti le imposte e le tasse, il pagamento di contributi previdenziali e le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

## **AMBITO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITÀ**

### **Requisito 6**

- Il possesso di uno statuto o di un atto costitutivo o altro atto equivalente tra le cui finalità sia prevista, anche a titolo non esclusivo, l'attività culturale per la quale è richiesta la qualificazione;
- l'esperienza almeno triennale nell'organizzazione dell'attività culturale per la quale è richiesta la qualificazione con la piena titolarità dell'organizzazione della stessa e la

- responsabilità nella gestione finanziaria e di bilancio della stessa;
- la presenza di risorse strutturali, strumentali, finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dell'attività culturale per la quale è richiesta la qualificazione, tenendo anche conto di eventuali finanziamenti, contributi o sostegni che saranno forniti da enti pubblici e soggetti privati. Inoltre i locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività, se aperti al pubblico, devono essere in regola con il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e quella relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

## **AMBITO IV - SEDE**

### **Requisito 7**

- La disponibilità di una sede nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento a titolo di proprietà o altro titolo di cui sia indicata la durata temporale. La sede è uno spazio destinato ad attività di direzione, coordinamento, progettazione e amministrazione delle attività oggetto della qualificazione. Può non coincidere con la sede legale.

## **PARTE B - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE SEMPLIFICATA**

I soggetti culturali che chiedono la qualificazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 devono possedere i seguenti requisiti:

## **AMBITO I - SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E AFFIDABILITÀ FINANZIARIA**

### **Requisito 1**

L'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione degli atti contabili.

### **Requisito 2**

L'assenza di perdite di esercizio per più di tre esercizi consecutivi nel corso degli ultimi cinque anni. Se il soggetto esiste da meno di cinque anni non devono risultare perdite d'esercizio consecutive relativamente agli esercizi del medesimo arco temporale.

### **Requisito 3**

- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- gli amministratori e il rappresentante legale dell'ente non devono aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti dell'Unione europea citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

## **AMBITO II - REGOLARITÀ FISCALE, CONTRIBUTIVA E LAVORATIVA**

### **Requisito 4**

- Essere in regola con gli obblighi concernenti le imposte e le tasse, il pagamento di contributi previdenziali e le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

## **AMBITO III - ATTIVITÀ**

### **Requisito 5**

- Il possesso di uno statuto o di un atto costitutivo o altro atto equivalente tra le cui finalità sia prevista, anche a titolo non esclusivo, l'attività culturale per la quale è richiesta la qualificazione.

## **AMBITO IV - SEDE**

### **Requisito 6**

La disponibilità di una sede nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento a titolo di proprietà o altro titolo di cui sia indicata la durata temporale. La sede è uno spazio destinato ad attività di direzione, coordinamento, progettazione e amministrazione delle attività oggetto della qualificazione. Può non coincidere con la sede legale.

Qualora la sede abbia locali destinati allo svolgimento di attività aperte al pubblico, gli stessi devono essere in regola con il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e quella relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

### Allegato B

#### *Standard di qualità per la qualificazione dei musei <sup>(7)</sup>*

Il museo è:

- *"un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone ai fini di studio, educazione e diletto" (ICOM 2004).*
- *"una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio" (d.lgs. 42/2004, art. 101, comma 2).*

In linea generale un museo deve rispondere alla definizione ICOM e del codice dei beni culturali

## **REQUISITI OBBLIGATORI**

### **AMBITO I - STATUS GIURIDICO (documentazione: atto costitutivo, statuto/regolamento)**

#### **Requisito 1**

Ogni museo deve avere il possesso di collezioni permanenti e/o la disponibilità di collezioni depositate da enti pubblici o privati.

Nel caso di collezioni depositate o date in comodato, la loro disponibilità deve essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo, comunque non inferiore a dieci anni.

Ove lo status giuridico del museo preveda la possibile estinzione dell'ente, lo statuto deve indicare la destinazione delle collezioni.

#### **Requisito 2**

Ogni museo deve avere la proprietà o la disponibilità definitiva della sede.

Nel caso in cui la sede istituzionale non sia di proprietà, la sua disponibilità deve

essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo, comunque non inferiore a dieci anni.

### **Requisito 3**

Ogni museo deve essere dotato di un atto istitutivo.

### **Requisito 4**

Ogni museo deve essere dotato di uno statuto/regolamento scritto che in aderenza alla definizione generale di museo, contenga i seguenti aspetti:

- denominazione e sede;
- la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro;
- finalità, scopo o missione;
- possesso delle collezioni e/o del patrimonio museale;
- organi del museo;
- l'assetto finanziario e l'ordinamento contabile;
- funzioni e compiti svolti dal museo;
- dotazione e criteri di gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali;
- l'inalienabilità delle collezioni;
- i compiti e le funzioni che il museo assume in riferimento al contesto territoriale e del proprio pubblico;
- l'eventuale organizzazione in forma di rete territoriale di sedi museali con esplicitate le finalità delle sedi territoriali e la forma organizzativa adottata per la loro gestione.

L'adozione di statuti costituisce un obbligo in tutti i casi in cui il museo si configura come ente, di diritto pubblico o privato, dotato di personalità giuridica.

Hanno invece forma di regolamento le norme che presiedono alla costituzione e al funzionamento di tutti i musei che costituiscono una semplice articolazione di un ente pubblico.

## **AMBITO II - ASSETTO FINANZIARIO (documentazione: bilancio preventivo e consuntivo, con allegati; documento programmatico a preventivo e consuntivo, con allegati)**

### **Requisito 5**

Nel caso di musei con personalità giuridica si richiede la redazione di un bilancio preventivo e consuntivo, corredati dalla relazione degli amministratori e articolati in modo da evidenziare le principali funzioni caratterizzanti l'attività del museo; nel caso di musei pubblici privi di personalità giuridica si richiede la presenza di un documento programmatico annuale a preventivo e a consuntivo, corredati da relazioni illustrative e articolati in modo da evidenziare le principali funzioni caratterizzanti l'attività del museo.

Il bilancio di musei con personalità giuridica non deve presentare perdite di esercizi precedenti portate a nuovo. Eventuali perdite di esercizio devono essere ripianate nell'esercizio successivo e il verbale di approvazione del bilancio deve attestare la modalità di copertura della perdita di esercizio.

Nel bilancio consuntivo o nel rendiconto dei musei pubblici privi di personalità giuridica gli eventuali disavanzi di gestione devono essere coperti dall'ente di appartenenza: il verbale che approva il bilancio o il rendiconto da cui risulta il disavanzo deve anche attestare le modalità per la sua copertura.

I bilanci dei musei con personalità giuridica non devono indicare forme di indebitamento a medio - lungo termine, diverse da quelle necessarie al finanziamento di spese d'investimento, cofinanziate da altri enti e soggetti per la quota che risulta a carico del museo.

I musei con personalità giuridica sono tenuti alla redazione di un bilancio di esercizio che descriva in un modo esauriente, con un documento contabile e fiscale, il funzionamento economico del museo nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda i musei privi di personalità giuridica, il documento programmatico annuale, articolato per museo anche se facente parte di un sistema, deve indicare le risorse economiche disponibili assegnate alla struttura per quella annualità e gestite direttamente dal responsabile della medesima, delle attività previste e degli obiettivi da raggiungere.

Il contenuto del documento deve dare conto della definizione degli obiettivi rispetto alle principali aree di attività del museo, tra cui a titolo esemplificativo:

- a) ricerca e produzione scientifica;
- b) gestione e valorizzazione del patrimonio museale;
- c) organizzazione di attività espositive;
- d) attività educative e servizi al pubblico;
- e) gestione, conservazione, valorizzazione delle strutture e dell'edificio;
- f) gestione e sviluppo del personale;
- g) gestione delle risorse finanziarie;
- h) progetti speciali e innovativi.

Al documento programmatico si accompagna una relazione a consuntivo redatta a conclusione dell'anno di riferimento, che dà conto del raggiungimento degli obiettivi.

### **AMBITO III - STRUTTURE (documentazione: dichiarazioni)**

#### **Requisito 6**

Il museo deve avere spazi espositivi attrezzati ed adeguati a presentare una selezione significativa delle collezioni e spazi sufficienti per il deposito delle collezioni. Le collezioni devono avere una collocazione fisica tale da non essere sottoposte a fenomeni di degrado dovute all'inadeguatezza degli ambienti.

### **AMBITO IV - PERSONALE (dichiarazioni con dotazione del personale)**

#### **Requisito 7**

Il corretto funzionamento dei musei rende necessaria la disponibilità di figure professionali prioritarie che hanno il valore di standard di riferimento. I musei devono avere in particolare un direttore, un conservatore, il responsabile tecnico addetto alla sicurezza, personale amministrativo, personale addetto ai servizi di custodia e il responsabile dei servizi educativi.

Il direttore e il responsabile della sicurezza devono essere individuati mediante un atto formale.

Le seguenti funzioni devono essere garantite in modo adeguato e continuativo, anche prevedendo che più funzioni vengano assunte da una sola persona:

- direzione;
- ricerca, conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale;
- amministrazione;
- servizi educativi;
- sorveglianza e custodia;
- sicurezza.

Esclusa la funzione di direzione, le altre funzioni possono essere affidate anche ad altri soggetti del sistema museale.

Le figure cui sono affidate le funzioni sopracitate devono essere dotate della necessaria competenza tecnico scientifica e di gestione.

In particolare, riguardo le figure professionali prioritarie:

- il direttore è garante dell'attività del museo nei confronti dell'amministrazione, dei cittadini e delle autorità di tutela;
- il conservatore di un museo è una figura professionale specifica che svolge funzioni che si caratterizzano per il suo alto contenuto specialistico;
- il responsabile tecnico addetto alla sicurezza interviene in tutti i processi del museo inerenti la sicurezza delle persone, del patrimonio mobile e immobile;
- il personale amministrativo garantisce la corretta gestione amministrativo-contabile del museo;
- il responsabile dei servizi educativi è responsabile con la direzione del museo delle attività educative;
- l'addetto ai servizi di custodia opera in due ambiti di attività: la sorveglianza degli ambienti e delle collezioni e il primo contatto con l'utenza;
- il responsabile della sicurezza è referente per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

## **AMBITO V - SICUREZZA (documentazione: dichiarazioni e autocertificazione del responsabile della sicurezza)**

### **Requisito 8**

L'edificio del museo, tenuto conto delle deroghe previsti per i musei situati negli edifici storici, deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche. Deve inoltre essere dotato di sistema di sicurezza, antincendio e anti-intrusione.

Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere conservate e devono essere adeguatamente mantenuti e adeguatamente collocati rispetto alle opere.

Deve essere previsto il monitoraggio periodico degli ambienti museali nei parametri di temperatura, umidità relativa e illuminamento e documentazione dei dati rilevati.

Per il raggiungimento dello standard si richiede che il responsabile della sicurezza sottoscriva una autocertificazione in cui si dichiara che strutture, impianti e allestimenti adempiono alla normativa vigente.

Il museo deve garantire la sicurezza delle persone e delle collezioni, la fruizione fisica degli spazi museali e l'adeguata distribuzione delle funzioni in spazi sufficienti, idonei e sicuri. In sintesi, tenuto conto della legge 626/1994 e s.m. e delle altre normative in tema di sicurezza devono essere garantite:

- la funzionalità degli spazi e delle strutture;
- l'accessibilità e la fruizione degli spazi;
- la manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'allestimento;
- la conservazione in forma preventiva attraverso il corretto monitoraggio dello stato conservativo delle opere;
- l'utilizzo di impianti antincendio e antifurto.

## **AMBITO VI - GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI (documentazione: dichiarazioni e programma/piano di inventariazione, precatalogazione, catalogazione con evidenza della tempistica; programma della ricerca)**

### **Requisito 9**

Il museo deve garantire la presenza di un registro di ingresso e la compilazione di schede di inventariazione per il monitoraggio aggiornato della consistenza e della conoscenza delle opere esposte e in deposito. È necessario, inoltre, che il museo abbia

avviato la catalogazione informatizzata con rispetto della normativa ministeriale dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD). Il sistema deve essere inoltre integrato con quello della Provincia. Ai musei è data la possibilità di adeguare il sistema di inventariazione con quello della Provincia entro i tre anni successivi alla qualificazione. Trascorso tale termine la qualificazione si intende annullata.

L'inventariazione di tutti i beni musealizzati (esposti e in deposito), costituisce un'azione basilare preliminare per lo svolgimento per qualsiasi azione di tutela, conservazione e valorizzazione. L'attività di registrazione e inventariazione delle collezioni deve rientrare tra le attività ordinarie del museo. Tenendo conto della diversità tipologica delle collezioni e delle metodologie di intervento ad oggi sviluppate, si rende necessaria da parte di ogni museo di un programma di un completamento in tempi certi dell'inventariazione delle collezioni e di un piano per lo sviluppo della precatalogazione o della catalogazione secondo gli standard catalografici elaborati dall'ICCD, così da garantire una rilevazione uniforme delle informazioni.

La compilazione di tali schede deve essere affidata a personale dotato di titoli professionali specifici in relazione ai beni oggetto di catalogazione.

## **AMBITO VII - RAPPORTI DEL MUSEO CON IL PUBBLICO IL TERRITORIO E RELATIVI SERVIZI (documentazione: dichiarazioni, carta servizi, piano attività educativa)**

### **Requisito 10**

Riguardo il numero di ore settimanali di apertura per garantire a tutte le fasce di visitatori la possibilità di accesso, è considerato requisito minimo l'apertura dei musei per tutto il corso dell'anno di cinque giorni settimanali, compreso il sabato e/o la domenica, per un totale di almeno 25 ore.

Può essere concessa una deroga ai musei "stagionali" che data la collocazione in località legate a un turismo stagionale, potranno restare chiusi durante alcuni mesi nel corso dell'anno. Nei mesi di apertura, gli orari dovranno comunque essere continuativi e rispettare le condizioni indicate. L'apertura su richiesta è considerata un'aggiunta al numero di ore settimanali di aperture indicate. E' molto importante una chiara comunicazione degli orari di apertura sia all'esterno del museo sia presso i punti informativi turistici, sulla stampa locale e sui siti web, anche in più lingue.

Il museo deve predisporre alcuni strumenti informativi essenziali per il pubblico quali:

- punto informativo all'ingresso del museo;
- strumenti essenziali di informazione e orientamento (piante con la numerazione/denominazione delle sale; indicazione dei percorsi; segnalazione dei servizi, ecc.);
- didascalie o pannelli informativi con informazioni chiare e leggibili;
- catalogo e/o guida breve;
- opuscolo informativo;
- sito web.

### **Requisito 11**

Si richiede la presenza di un sistema di quantificazione oggettiva e attendibile del numero di visitatori e di periodiche rilevazioni della soddisfazione degli utenti in merito ai servizi offerti. Tali rilevazioni verranno effettuate sulla base di una metodologia unitaria di rilevazione concordata con i servizi provinciali competenti.

I musei devono dotarsi di una carta dei servizi.

La carta dei servizi è uno strumento attraverso il quale il museo si impegna formalmente ad offrire precise garanzie agli utenti in ordine alla funzionalità, adeguatezza

e continuità dei vari servizi erogati come pure, in genere, circa l'attuazione delle finalità e dei programmi dell'istituzione.

La carta dei servizi va esposta al pubblico.

### **Requisito 12**

I musei devono garantire l'organizzazione di attività educative e di attività culturali coerenti con il programma del museo e prestare attenzione alla diversificazione delle proposte in rapporto ai pubblici di riferimento. Le attività educative, rivolte a fasce di pubblico diversificate, tanto in età scolare quanto adulta, dovranno essere inquadrare in un piano annuale delle attività.

*"Per attività educative si intendono quelle attività che il museo progetta e organizza sistematicamente per rendere più comprensibili e fruibili al pubblico le proprie collezioni e sostenere processi di apprendimento formali (cioè collocati all'interno di percorsi didattici strutturati) e informali (cioè rivolti a singoli individui con la messa a disposizione di strumenti per sostenere l'autoapprendimento).*

*Per attività culturali si intendono quelle attività, quali visite a tema, conferenze, eventi, mostre temporanee, che il museo promuove per favorire una crescita di attenzione da parte del pubblico verso le collezioni del museo e le tematiche del patrimonio culturale.*

*I destinatari sono fasce di pubblico diversificate, tanto in età scolare, quanto adulta, alle quali corrisponderanno programmi opportunamente predisposti, coerenti con la missione del museo." (d.m. 10 maggio 2001).*

### **Requisito 13**

I musei devono essere dotati, anche in una logica di sistema, di una biblioteca e/o di un centro di documentazione, in quanto sono tenuti a svolgere e promuovere la ricerca scientifica e a diffonderne i risultati favorendone la divulgazione ad ampio raggio.

### **NOTE**

(1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg.

(3) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4 del d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg.

(5) Comma aggiunto dall'art. 5 del d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg.

(6) Allegato così sostituito dall'art. 6 del d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg.

(7) Allegato così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg.